

Statuto di AREA 51 DIVING
SCHOOL TRIESTE
ASSOCIAZIONE SPORTIVA
DILETTANTISTICA

STATUTO DI AREA 51 DIVING SCHOOL TRIESTE
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

Art. 1 – Denominazione e sede

Viene costituita a Trieste in Via delle Quercie n. 2 presso Furlan Andrea, ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile e dell'articolo 90 della legge 289/2002 l'Associazione Sportiva Dilettantistica denominata: AREA 51 DIVING SCHOOL TRIESTE – ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA.

Art. 2 – Scopo

L'associazione è apolitica e non ha scopo di lucro. Essa ha per finalità lo sviluppo e la diffusione di attività sportive connesse con il nuoto e la subacquea, intese come mezzo di formazione psico-fisica e morale dei soci, mediante la gestione di ogni forma di attività agonistica, tecnica, ricreativa ed ogni altro tipo di attività motoria e non, con particolare riferimento alla pratica delle discipline sportive della subacquea e del nuoto.

L'associazione può svolgere altresì attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento ed il perfezionamento delle pratiche sportive oggetto dello scopo sociale. Nella propria sede, sussistendone i presupposti, l'associazione potrà svolgere attività ricreativa in favore di propri soci, ivi compresa, se del caso, la gestione di un posto di ristoro. Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'associazione potrà svolgere attività di gestione, conduzione, manutenzione di impianti o attrezzature sportive, organizzare gare, campionati, manifestazioni sportive e porre in essere ogni altra iniziativa utile per la propaganda della disciplina. Inoltre l'associazione potrà assumere o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo solo per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare la specializzazione delle proprie attività.

L'associazione è caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dall'elettività delle cariche associative. Per questo l'associazione si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti.

L'associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme ed alle direttive del CONI, nonché di ogni altra Federazione, Organizzazione, Ente cui intende affiliarsi.

1

Art. 3 – Durata

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato. Lo scioglimento viene deliberato dall'assemblea straordinaria dei soci.

Art. 4 – Soci

Possono far parte dell'associazione le persone fisiche di ambo i sessi, cittadini italiani e stranieri.

Art. 5 – Ammissione dei soci

Per l'ammissione a socio, si deve presentare domanda al Consiglio Direttivo che la esaminerà e del suo esito ne darà debita comunicazione. Il giudizio del Consiglio Direttivo è insindacabile e contro la sua decisione non è ammesso né appello né reclamo. I soci, inoltre, dichiarano di accettare lo Statuto Sociale ed il Regolamento in vigore al momento della loro iscrizione e di rispettarli in maniera incondizionata.

I soci, una volta ammessi, pagano la quota di iscrizione (una tantum) e la quota associativa annuale i cui importi sono regolamentati annualmente dal Consiglio Direttivo dell'Associazione. I soci che partecipano alle attività sociali sono tenuti a versare un corrispettivo specifico per le spese varie. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato.

Art. 6 – Doveri dei soci

Tutti i soci hanno il dovere di rispettare gli obblighi derivanti dal presente Statuto pena la loro esclusione dall'Associazione. Inoltre dovranno mantenere specchiata condotta morale nell'ambito dell'Associazione ed al di fuori di essa, versare puntualmente le quote sociali stabilite ed il corrispettivo per l'attività prescelta ed astenersi da qualsiasi atto che possa nuocere all'Associazione.

Art. 7 – Diritti dei soci

Tutti i soci hanno eguali diritti. Potranno frequentare i locali sociali, servirsi degli impianti e dei servizi gestiti dall'Associazione, partecipare a qualsiasi manifestazione organizzata dall'Associazione sia nazionale che internazionale;

frequentare i corsi di istruzione nei giorni e nelle ore fissate dagli organi tecnici ed intervenire e discutere alle assemblee generali nonché presentare proposte e/o reclami per scritto al Consiglio Direttivo; esercitare il diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie sempre che siano in regola con le quote sociali e /o ogni altra somma dovuta all'Associazione.

Art. 8 – Decadenza dei soci

Il recesso o le dimissioni devono essere comunicati al Consiglio entro il 30 novembre a mezzo raccomandata, dopo tale termine l'iscrizione si rinnova tacitamente per l'anno successivo. La radiazione è decisa dal Consiglio Direttivo in seguito a gravi inadempienze o qualora il socio dimostri di non condividere le finalità dell'Associazione. Motivo di radiazione sono altresì:

- Morosità, qualora il socio non abbia provveduto al pagamento delle quote associative e/o contributi sociali entro i termini previsti dal regolamento nonché i corrispettivi per i servizi usufruiti;
- Comportamento non consono al vivere civile ed al rispetto delle regole;
- Il socio che presta la sua opera all'interno dell'associazione, nel caso in cui questo sia socio di analoga associazione o presti la sua opera all'interno di analoga associazione e senza autorizzazione del Consiglio Direttivo.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo e comunicata all'interessato a mezzo posta.

Il socio escluso non può essere riammesso a meno che l'esclusione non sia dovuta a morosità. In tal caso egli potrà essere riammesso, previo versamento di quanto dovuto.

Il socio receduto, dimissionario o radiato non ha diritto al rimborso delle quote già versate né ad indennità di alcun titolo.

Il socio receduto, dimissionario o radiato deve, comunque, regolarizzare ogni eventuale sua posizione debitoria su semplice richiesta dell'associazione.

Art. 9 – Quote sociali

La quota associativa annuale sarà uguale per tutti i soci e regolamentata annualmente dal Consiglio Direttivo. Ogni socio deve versare la quota associativa stabilita dal Consiglio Direttivo di anno in anno entro il termine fissato dal Consiglio stesso. La quota associativa non è rivalutabile, ma variabile e non è trasmissibile neanche in caso di morte. Nessuna delle due quote soprascritte sono restituibili in caso di recesso, dimissioni o radiazione dall'Associazione.

2

Art. 10 – Patrimonio sociale

Il patrimonio sociale è costituito da beni mobili ed immobili che diverranno proprietà dell'Associazione, da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio e da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti effettuati dai soci, dai privati o da Enti.

Le entrate dell'Associazione per il conseguimento dei propri fini istituzionali sono costituite:

- Dalle quote sociali e dai corrispettivi specifici versati dai soci per le attività sociali;
- Dall'utile derivante dalle attività e manifestazioni eventualmente organizzate o alle quali essa partecipa;
- Dagli introiti derivanti dalla eventuale gestione di bar o spacci interni gestiti direttamente dai soci dell'Associazione sportiva, nonché dalla vendita e dal noleggio ai soci di materiale sportivo necessario per lo svolgimento della pratica sportiva;
- Da ogni eventuale entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

Art. 11 – Esercizio sociale e rendiconto

L'anno sociale e l'esercizio finanziario coincidono con l'anno solare. Entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio, il Consiglio Direttivo redige un rendiconto economico e finanziario ed un bilancio preventivo, entrambi da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci secondo le disposizioni del presente Statuto.

Il rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'associazione, nel rispetto del principio di trasparenza nei confronti degli associati, con separata indicazione dell'eventuale attività commerciale posta in essere accanto all'attività istituzionale; ciò anche attraverso una separata relazione di accompagnamento.

Copia del rendiconto deve essere messa a disposizione di tutti gli associati, con la convocazione dell'assemblea che ne ha all'ordine del giorno l'approvazione.

All'associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, i proventi delle attività, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 12 – Organi dell'Associazione

Gli organi dell'Associazione sono l'Assemblea dei soci ed il Consiglio Direttivo.

Le prestazioni di tutti i componenti gli organi sociali sono a titolo gratuito ed onorifico, salvo il rimborso delle spese sostenute dai membri del Consiglio Direttivo e dagli altri soci nell'espletamento di specifici incarichi loro conferiti dal Consiglio stesso.

Art. 13 – L'Assemblea

L'Assemblea dei soci è il massimo organi dell'Associazione. Essa rappresenta la totalità dei soci e del sue delibere vincolano tutti i soci, anche se assenti o dissenzienti.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. La convocazione dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria è fatta mediante affissione dell'avviso di convocazione nei locali della sede sociale almeno venti giorni prima di quello fissato per la riunione.

Nell'avviso di convocazione, firmato dal Presidente dell'Associazione, devono essere indicati l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora fissati, sia in prima che in seconda convocazione.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione se sono presenti almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto, mentre in seconda convocazione, che ha luogo almeno un'ora dopo quella fissata in prima convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti.

All'Assemblea partecipano tutti i soci iscritti nei libri sociali ed in regola con il pagamento delle quote sociali.

L'Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. Ogni socio nelle assemblee ordinarie e straordinarie ha diritto ad un voto. Non è ammessa la rappresentanza a mezzo delega.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione. L'Assemblea elegge il Segretario e, ove necessario, due scrutatori. L'Assemblea vota per alzata di mano. Per l'elezione delle cariche sociali si procede a scrutinio segreto secondo quanto previsto dal regolamento.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono risultare da un verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea e raccolte in apposito registro.

Art. 14 – L'Assemblea ordinaria

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata dal Presidente una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. I compiti dell'Assemblea ordinaria sono l'approvazione della relazione economica, finanziaria e del conto consuntivo annuale e l'approvazione del bilancio preventivo.

Art. 15 – L'Assemblea straordinaria

L'Assemblea straordinaria è convocata dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga necessario. Essa deve inoltre essere convocata quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno la metà dei membri del Consiglio Direttivo o da un quinto dei soci.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche allo statuto dell'Associazione, sullo scioglimento dell'Associazione, sulla elezione del Consiglio Direttivo secondo quanto previsto dal regolamento, sulla redazione dei regolamenti interni.

Art. 16 – Validità assembleare

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto.

Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto occorrono la presenza di almeno tre quarti degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 17 – Consiglio direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da tre membri eletti dall'Assemblea tra i soci in regola con il pagamento della quota sociale. Il Consiglio è incaricato di curare l'ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione con esclusione di compiti espressamente attribuiti all'assemblea dei soci. Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario. In caso di dimissioni di consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo decide la loro reintegrazione per cooptazione o fra i primi non eletti.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono indette dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga opportuno o su domanda di almeno la metà più uno dei consiglieri.

Le riunioni del Consiglio sono valide purché sia presente almeno la maggioranza dei suoi componenti. Le delibere del Consiglio sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti. Il sistema di votazione può essere palese o a scrutinio segreto. Nelle votazioni palesi, in caso di parità, prevale il voto del Presidente; in quelle segrete la parità comporta il riesame della proposta. Non è ammessa delega.

Art. 18 – Il Presidente

Il Presidente dell'Associazione ha la rappresentanza legale e la firma sociale. Il Presidente sovrintende all'attività sociale di ogni settore, in conformità alle delibere dell'Assemblea dei soci. Convoca il Consiglio Direttivo, ne presiede le riunioni e ne firma le delibere.

Firma il bilancio preventivo ed il rendiconto annuale da presentare all'Assemblea, convoca e dichiara aperte le Assemblee.

In caso di temporanea assenza o impedimento, il Presidente delega in tutto od in parte le sue funzioni o i suoi poteri al Vice Presidente. In caso di dimissioni del Presidente, egli rimane in carica temporaneamente per l'ordinaria amministrazione.

Art. 19 – Il Vicepresidente

Il Vicepresidente sostituisce in Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.

Art. 20 – Il Segretario

Assicura la funzionalità e l'efficienza della Segreteria nel rispetto delle direttive impartite dal Consiglio Direttivo.

Art. 21 – Norme sull'ordinamento interno

L'Associazione è caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'elettività e gratuità delle cariche associative e dalle prestazioni fornite dagli associati; si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri soci e non può avvalersi di lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento dell'attività sociale.

Potrà erogare compensi, premi, indennità di trasferta e rimborsi forfetari di spesa nei limiti e con le modalità previste dalla legge n. 289/2002 e successive modificazioni ed integrazioni, sia per l'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche che nell'ambito amministrativo-gestionale, a condizione che detti importi non eccedano il limite che possa presupporre ad una distribuzione indiretta di proventi o utili.

Art. 22 – Eleggibilità ed incompatibilità

Sono eleggibili alle cariche sociali i soci in regola con tutti gli adempimenti sociali ed in possesso dei seguenti requisiti: maggiore età alla data della loro elezione, assenza di provvedimenti disciplinari di ogni genere, essere in regola con i pagamenti delle quote sociali e di ogni altra somma dovuta per regolamento all'associazione.

Art. 23 – Scioglimento

In caso di scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, il patrimonio residuo dovrà essere devoluto a favore di altra associazione con finalità analoghe, fatta salva diversa destinazione imposta da legge.

Art. 24 – Richiamo di norme

Per quanto non contemplato dal presente Statuto si osservano le disposizioni di legge in materia.